Scarica, Stampa e Salva il notiziario

CONFINDUSTRIA CUNEO
Unione Industriale della Provincia

Notiziario UIC n. 1279
del 01/12/2017

IN QUESTO NUMERO

NUM	DATA	TITOLO CIRCOLARE	ARGOMENTO
586	29/11/2017	Sicurezza Alimentare – Recepimento modulo “Notifica sanitaria ai fini della registrazione (Reg. (CE) n. 852/2004)”	Alimenti
587	27/12/2017	Super ammortamento: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate per i beni dal costo unitario non superiore ad euro 516,46	Fisco
588	27/11/2017	Ordinazione testi stampa del Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro per il settore industria metalmeccanica del 26 novembre 2016	Relazioni industriali e contratti di lavoro
589	28/11/2017	Interpretazione autentica determinazione del reddito di lavoratori in trasferta e trasfertisti- Sentenza Sezioni Unite Cassazione n. 27093 del 15 novembre 2017	Lavoro e previdenza
590	28/11/2017	Conto Energia - Chiarimenti in merito alla possibilità di cumulo tra Conto Energia e c.d. “Tremonti ambiente”	Fisco
591	28/11/2017	Contratti di solidarietà - Istruzioni per la concessione delle riduzioni contributive	Lavoro e previdenza
592	28/11/2017	Energia elettrica e efficienza energetica – Convenzione a prezzi vantaggiosi per la fornitura di energia elettrica per l’anno 2018	Energia
593	29/11/2017	FONDIMPRESA - FONDIRIGENTI - Scadenza utilizzo risorse del conto formazione	Formazione
594	29/11/2017	Voucher per l'internazionalizzazione: prorogati i termini di apertura e chiusura dello sportello	Finanziamenti e agevolazioni
595	30/11/2017	Rendicontazione paese per paese (Country by country reporting): definite le modalità di presentazione della rendicontazione e il regime linguistico delle comunicazioni	Fisco
596	30/11/2017	CIG - Calcolo del quinquennio e del biennio mobile	Lavoro e previdenza
597	01/12/2017	Contratti di solidarietà - Chiarimenti sulla presentazione delle istanze per riduzioni contributive	Lavoro e previdenza
598	01/12/2017	Compatibilità NASPI-ASPI e MINIASPI con altre tipologie di reddito e di attività lavorativa	Lavoro e previdenza

CONFINDUSTRIA CUNEO
Unione Industriale della Provincia

Corniolo Andrea - Servizio Ambiente e Energia
tel. 0171-455490
a.corniolo@uicuneo.it
-

Cuneo, 29/11/2017

Circolare n. 586

Argomento : Alimenti

Sicurezza Alimentare - Recepimento modulo "Notifica sanitaria ai fini della registrazione (Reg. (CE) n. 852/2004)"

Si comunica, per opportuna conoscenza, che con Deliberazione della Giunta Regionale 2 ottobre 2017, n. 28-5718, è stato recepito il modulo *"Notifica sanitaria ai fini della registrazione (Reg. (CE) n. 852/2004)"*

Tale atto prevede l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze inerenti l'avvio dell'attività, il trasferimento di sede, il subingresso nell'attività da parte di altra impresa, la modifica della tipologia di attività, la sospensione temporanea o la cessazione di ogni attività.

Prevede inoltre che a far data dal 20 ottobre 2017 la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze sia effettuata esclusivamente in modalità telematica, al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto.

Ricordiamo che Confindustria Cuneo ha attivato, per tutte le imprese associate, il nuovo **Servizio sulla Sicurezza Alimentare** coordinato dal Dott. Giorgio Sapino.

Per ulteriori informazioni contattare il numero 0171 455490.

CONFINDUSTRIA CUNEO
Unione Industriale della Provincia

D'Alessandro Valerio - Servizio Fisco, Dogane e Trasporti
tel. 0171-455461
v.dalessandro@uicuneo.it
Boretto Elena - Servizio Credito e Finanza agevolata
tel. 0171-455482
e.boretto@uicuneo.it

Cuneo, 27/11/2017

Circolare n. 587

Argomento : Fisco

Super ammortamento: chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate per i beni dal costo unitario non superiore ad euro 516,46

Facciamo seguito alla nostra circolare in materia n. 230 del 7 aprile 2017, per informare che, con Risoluzione n. 145 del 24 novembre 2017, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla fruizione dell'agevolazione del super ammortamento relativamente agli investimenti in beni dal costo unitario non superiore ad euro 516,46.

In particolare, è stato chiesto se, nell'ipotesi in cui i beni strumentali dal costo unitario non superiore a euro 516,46 vengano ammortizzati in bilancio in più esercizi, sia corretto operare la deduzione extracontabile del 40% in un'unica soluzione, oppure se si debba obbligatoriamente fare riferimento ai coefficienti di cui al D.M. 31 dicembre 1988 e, pertanto, si debba ripartire tale deduzione in funzione della percentuale di ammortamento ivi prevista.

L'Agenzia delle Entrate ha richiamato i commi 1 e 2 dell'art. 102 del TUIR, che prevedono, ai fini della deducibilità IRES, di applicare le quote di ammortamento al costo dei beni materiali strumentali, in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti dal D.M. 31 dicembre 1988, ridotti della metà per il primo esercizio e a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene. Il comma 5 dell'art. 102 del TUIR, inoltre, prevede che per i beni il cui costo unitario non è superiore a euro 516,46 è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute.

Pertanto, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito come nel caso prospettato, ovvero in cui il contribuente in bilancio decida di ammortizzare i beni in questione in più esercizi e quindi decida di non dedurre integralmente il costo dei beni nell'esercizio di acquisto, non potrà dedursi extracontabilmente la maggiorazione del 40% in un'unica soluzione, ma la stessa potrà essere applicata, di anno in anno, in base ai coefficienti previsti dal D.M. 31 dicembre 1988.

Dal punto di vista pratico il contribuente:

- dedurrà le quote di ammortamento dei beni ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 102 TUIR, nel rispetto del principio della previa imputazione al conto economico;
- dedurrà extracontabilmente le quote relative alla maggiorazione del 40% applicando i coefficienti previsti dal D.M. 31 dicembre 1988, indipendentemente dal coefficiente di ammortamento civilistico adottato in bilancio.

Alleghiamo la Risoluzione n. 145 del 24 novembre 2017 dell'Agenzia delle Entrate, che riporta, oltre ai chiarimenti di cui sopra, anche due esempi di calcolo.

L'ufficio ai riferimenti indicati rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

CONFINDUSTRIA CUNEO
Unione Industriale della Provincia

Bordone Giacomo - Servizio Lavoro e Previdenza
tel. 0171-455413
g.bordone@uicuneo.it
-

Cuneo, 27/11/2017

Circolare n. 588

Argomento : Relazioni industriali e contratti di lavoro

Ordinazione testi stampa del Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro per il settore industria metalmeccanica del 26 novembre 2016

La Federmeccanica ha recentemente avviato la procedura per la stampa del contratto nazionale di lavoro per l'industria metalmeccanica.

Per quanto riguarda il testo indirizzato alle aziende, il volume, oltre al testo del contratto, comprenderà, come di consueto, un'ampia ed aggiornata appendice di leggi ed accordi che ne fa uno strumento di grande utilità per la gestione del personale in azienda. L'edizione è rivolta ai vertici aziendali ed alle figure professionali con compiti di gestione del personale ed il costo è fissato in 15€ a copia.

Per quanto riguarda invece il testo indirizzato ai lavoratori, le cui copie è previsto contrattualmente che vengano distribuite a tutti i dipendenti, con onere a carico dell'azienda, le aziende sono libere nella scelta dell'edizione da distribuire, purché questa risulti conforme a quella originale. A questo riguardo Federmeccanica ha curato la stampa che viene posta a disposizione delle aziende associate al prezzo di 5,5€ a copia.

Preghiamo gli interessati che non avessero ancora provveduto ad inoltrare l'ordinativo, di comunicarci il numero dei volumi che intendono ordinare, tramite l'allegato modulo che dovrà pervenirci compilato all'indirizzo csi@uicuneo.it **entro il 30 novembre p.v.**

Sarà nostra cura comunicarvi tempestivamente quando i volumi potranno essere da Voi ritirati presso la nostra sede; le relative fatture verranno invece inviate direttamente agli intestatari indicati nel modulo.

I nostri uffici restano a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.

CONFINDUSTRIA CUNEO
Unione Industriale della Provincia

Bordone Giacomo - Servizio Lavoro e Previdenza
tel. 0171-455413
g.bordone@uicuneo.it
D'Alessandro Valerio - Servizio Fisco, Dogane e Trasporti
tel. 0171-455461
v.dalessandro@uicuneo.it

Cuneo, 28/11/2017

Circolare n. 589

Argomento : Lavoro e previdenza

Interpretazione autentica determinazione del reddito di lavoratori in trasferta e trasfertisti- Sentenza Sezioni Unite Cassazione n. 27093 del 15 novembre 2017

Facciamo seguito alla nostra circolare n. 718 del 7 dicembre 2016 in cui davamo notizia della legge 1° dicembre 2016, n. 225, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, che all'art. 7quinquies ha introdotto una norma di interpretazione autentica che permette di porre fine ai contrasti interpretativi sorti in sede di Cassazione civile riguardo alla disciplina in materia di trattamento fiscale e contributivo dei lavoratori trasfertisti e dei lavoratori in trasferta.

Si chiarisce infatti che la norma sul trattamento di trasfertismo (cioè imponibilità al 50%) ricorre quando esistono contestualmente le seguenti condizioni:

a) mancata indicazione nel contratto o nella lettera di assunzione della sede di lavoro;

b) svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;

c) corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi

sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.

Ove non siano presenti contestualmente dette condizioni, si applica il diverso trattamento forfettario previsto per le indennità di trasferta.

Confindustria, già da tempo, aveva sostenuto l'introduzione di una disposizione in tal senso, di grande interesse ed attualità per tutto il nostro sistema ed, in particolare, per il settore edilizia e impiantistica, caratterizzati da prestazioni lavorative abitualmente svolte al di fuori della sede di lavoro o assunzione e per i quali spesso si configura la fattispecie della trasferta "occasionale" e non quella della "trasferta abituale".

Con ordinanza interlocutoria del 18 aprile 2017 n. 9317 la Sezione Lavoro della Cassazione ha però sostenuto che con il suddetto art. 7-quinquies il legislatore, *con una disposizione non interpretativa ma innovativa con effetti retroattivi*, avrebbe attribuito alla norma sul trasfertismo un significato che non poteva in alcun modo essere incluso nel novero dei suoi significati possibili.

Pertanto, la Sezione Lavoro, sull'assunto secondo cui la questione ha dato luogo, nel tempo, ad un rilevante contenzioso - che ha visto susseguirsi plurimi e contrastanti interventi del legislatore e della stessa Corte - ha disposto la rimessione della controversia al Primo Presidente, per la valutazione della relativa assegnazione alle Sezioni Unite, considerando la suddetta questione qualificabile come di massima importanza.

Con sentenza n.27093 del 15 novembre c.m. (in allegato) le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno invece confermato la natura interpretativa e, quindi, retroattiva dell'art. 7-quinquies.

Ci risulta che l'INPS stia predisponendo una circolare che farà il punto della situazione.

CONFINDUSTRIA CUNEO
Unione Industriale della Provincia

D'Alessandro Valerio - Servizio Fisco, Dogane e Trasporti
tel. 0171-455461
v.dalessandro@uicuneo.it
Bruno Laura - Servizio Fisco, Dogane e Trasporti
tel. 0171-455460
l.bruno@uicuneo.it

Cuneo, 28/11/2017

Circolare n. 590

Argomento : Fisco

Conto Energia - Chiarimenti in merito alla possibilità di cumulo tra Conto Energia e c.d. "Tremonti ambiente"

Il GSE nella News del 22 novembre u.s. chiarisce, in merito alla possibilità di cumulare gli incentivi in Conto Energia con le disposizioni di cui alla Legge n. 388/2000 (c.d. "Tremonti ambiente"), che:

- rispetto alle tariffe del I e II Conto energia "è possibile beneficiare sia dell'agevolazione fiscale di cui alla Tremonti ambiente sia delle tariffe incentivanti riconosciute dal GSE alla produzione di energia elettrica, nei limiti del 20% del costo dell'investimento";
- per contro, "la detassazione di cui alla Tremonti ambiente non è cumulabile in alcuna misura con le tariffe incentivanti spettanti ai sensi del III, IV e V Conto energia".

Nello specifico, il documento del GSE fa presente quanto segue.

La Tremonti ambiente, all'articolo 6, prevede che a decorrere dall'esercizio in corso al 1° gennaio 2001, la quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi. La disposizione agevolativa è stata abrogata a decorrere dal 26 giugno 2012, con decreto legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Conseguentemente, è stato possibile beneficiare di tale agevolazione, con riferimento agli investimenti ambientali realizzati entro la data del 25 giugno 2012. In merito alla cumulabilità dell'agevolazione fiscale con altre misure agevolative, la norma in questione non reca alcuna specifica previsione finalizzata a disciplinare tale aspetto. Ne consegue che, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 58/E del 20 luglio 2016, la Tremonti ambiente deve ritenersi fruibile anche in presenza di altre misure di favore, salvo che le norme disciplinanti le altre misure non dispongano diversamente.

Con riferimento alle disposizioni inerenti all'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici, rilevano, pertanto, le previsioni in tema di cumulabilità statuite da ciascuno dei decreti ministeriali di riferimento (c.d. "Conti energia").

Rispetto ai decreti 28 luglio 2005 (I Conto Energia) e 19 febbraio 2007 (II Conto Energia) è possibile, alla luce delle relative disposizioni in tema di cumulabilità, beneficiare sia dell'agevolazione fiscale di cui alla Tremonti ambiente sia delle tariffe incentivanti riconosciute dal GSE alla produzione di energia elettrica, nei limiti del 20% del costo dell'investimento.

Tale possibilità è, tra l'altro, esplicitamente prevista all'articolo 19 del D.M. 5 luglio 2012. Nell'andare a chiarire i termini di cumulabilità, il succitato articolo 19 specifica, altresì, che "la detassazione per investimenti di cui all' articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 5 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102" deve intendersi un incentivo pubblico. Tale chiarimento impone, pertanto, la non cumulabilità tra la Tremonti ambiente e i Conti Energia a meno che non sia espressamente prevista la possibilità di cumulo.

L'articolo 5 del D.M. 6 agosto 2010 (III Conto Energia) e gli articoli 5 e 12, rispettivamente, del D.M. 5 maggio 2011 (IV Conto Energia) e 5 luglio 2012 (V Conto Energia) stabiliscono le condizioni di cumulabilità, elencando in modo tassativo i contributi e benefici pubblici esclusi dal divieto di cumulo, non includendo la detassazione per investimenti ambientali. La specifica agevolazione non è, poi, oggetto della deroga di cui al comma 4 del succitato articolo 5 del D.M. 6 agosto 2010 che, in casi particolari (presenza di bandi pubblici per la concessione di incentivi pubblicati prima della data di entrata in vigore dello stesso D.M.) fa salve le condizioni di cumulabilità già previste dal II Conto Energia.

Ne deriva, pertanto, che la detassazione di cui alla Tremonti ambiente non è cumulabile in alcuna misura con le tariffe incentivanti spettanti ai sensi del III, IV e V Conto Energia.

Pertanto, in considerazione del previsto divieto di cumulo e della peculiarità del caso in esame, che ha richiesto una norma interpretativa si specifica che, nell'ipotesi di voler continuare a godere delle tariffe incentivanti del III, IV e V Conto Energia, è necessario che il Soggetto Responsabile rinunci al beneficio fiscale goduto.

A tal fine, sarà necessario manifestarne la volontà all'Agenzia delle Entrate secondo le modalità e le prassi già rese disponibili dalla stessa, entro dodici mesi successivi alla pubblicazione della news in oggetto, dando evidenza al GSE dell'avvenuta richiesta e quindi dell'effettiva rinuncia ai benefici fiscali.

Trasmettiamo, in allegato alla presente in versione elettronica, il testo della News del GSE del 22 novembre 2017.

CONFINDUSTRIA CUNEO
Unione Industriale della Provincia

Baudena Carlo - Servizio Vertenziale
tel. 0171-455414
c.baudena@uicuneo.it
Ciccotelli Veronica - Servizio Lavoro e Previdenza
tel. 0171-455415
v.ciccotelli@uicuneo.it

Cuneo, 28/11/2017

Circolare n. 591

Argomento : Lavoro e previdenza

Contratti di solidarietà - Istruzioni per la concessione delle riduzioni contributive

Con la Circolare n. 18/2017, il Ministero del Lavoro indica le modalità per la richiesta, da parte dei datori di lavoro che hanno stipulato un contratto di solidarietà entro il 30 novembre 2017, della riduzione contributiva spettante per 24 mesi. Le istanze devono essere presentate dal 30 novembre al 10 dicembre di ogni anno.

Facciamo seguito alla nostra precedente Circolare n. 503 del 4/10/2017 per informare che, nella **Circolare n. 18 del 22 novembre 2017** (in allegato), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce le istruzioni operative per la fruizione della riduzione contributiva da parte delle imprese che, al 30 novembre 2017, hanno stipulato un contratto di solidarietà o hanno avuto un contratto di solidarietà nel corso nell'arco dell'anno 2016 (art. 3, comma 4, D.I. n. 2/2017).

Modalità di applicazione della riduzione contributiva

La riduzione contributiva è riconosciuta per periodi non anteriori al 21 marzo 2014 (data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2014), per l'intera durata del contratto di solidarietà, nella misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%.

La domanda ha ad oggetto lo sgravio contributivo per l'intero periodo di solidarietà previsto nell'accordo e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, in relazione alla singola unità produttiva aziendale interessata dal medesimo contratto di solidarietà.

In caso di esaurimento delle risorse annue stanziate, il Ministero del Lavoro non istruirà le istanze che non hanno ottenuto positivo riscontro, le quali perdono definitivamente validità, fatta salva la possibilità di reiterazione delle stesse a valere sulle risorse stanziate per l'esercizio finanziario successivo.

Presentazione della domanda

L'istanza, firmata digitalmente in bollo, è prodotta esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, secondo la modulistica e con le modalità operative indicate nell'apposita sezione del portale istituzionale www.lavoro.gov.it:

- al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione;
- all'Inps o all'Inpgi per i lavoratori iscritti a tale gestione previdenziale.

Nell'istanza, a pena d'inammissibilità, l'impresa deve dichiarare la propria previsione del quantum della riduzione contributiva richiesta, oltre al codice pratica relativo alla domanda di integrazione salariale per contratto di solidarietà presentata nel sistema denominato "Cigs on-line". All'istanza va allegato l'elenco dei lavoratori contenente per ciascun nominativo la percentuale di riduzione oraria applicata che sia superiore al 20%.

Termini di presentazione della domanda

Le domande di decontribuzione, da imputarsi sui fondi a partire dall'esercizio finanziario 2017, devono essere presentate perentoriamente **dal 30 novembre al 10 dicembre di ogni anno** di riferimento.

Le istanze sono istruite in base allo stretto ordine cronologico di presentazione risultante dall'invio effettuato e secondo le condizioni e i presupposti previsti dall'art. 3, commi da 2 a 5, D.M. n. 2/2017.

E' riconosciuto all'unità organizzativa responsabile del procedimento di ottenere dagli interessati la **regolarizzazione delle istanze erronee o incomplete**, nonché, ove occorra, ordinare le necessarie esibizioni documentali, entro il termine perentorio dalla stessa assegnato. Conseguentemente, la decorrenza cronologica delle istanze originariamente irrituali rimane quella di presentazione delle stesse, se la regolarizzazione avviene entro il termine assegnato dall'Ufficio, ovvero sarà quella della data di acquisizione della regolarizzazione richiesta, se questa avviene oltre il termine assegnato.

Ove gli istanti non adempiano alle richieste di regolarizzazione, le domande originarie risulteranno improcedibili.

Concessione o diniego dello sgravio contributivo

La riduzione contributiva e? riconosciuta con Decreto del Ministero del Lavoro per l'intero periodo richiesto e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'istanza.

CONFINDUSTRIA CUNEO
Unione Industriale della Provincia

Corniolo Andrea - Servizio Ambiente e Energia
tel. 0171-455490
a.corniolo@uicuneo.it
-

Cuneo, 28/11/2017

Circolare n. 592

Argomento : Energia

Energia elettrica e efficienza energetica - Convenzione a prezzi vantaggiosi per la fornitura di energia elettrica per l'anno 2018

Confindustria Cuneo con l'intento di aiutare le aziende associate a contenere i costi legati ai consumi di energia elettrica, ha rinnovato l'accordo di collaborazione con l'azienda **eVISO S.r.l.** per la fornitura di energia elettrica a condizioni economicamente privilegiate, unitamente a servizi di tecnologia per l'efficienza. La convenzione stipulata è riservata alle aziende associate a Confindustria Cuneo e prevede un'offerta competitiva per la fornitura di energia elettrica a prezzo variabile.

L'offerta eViso prevede l'applicazione del prezzo PUN orario individuato ora per ora nel Mercato del Giorno Prima (MGP), con la maggiorazione di uno **spread fisso**:

Quota energia in €/MWh = PUN orario + Spread

Spread = 0,6 €/MWh

Fatturazione e pagamenti: La frequenza di fatturazione avrà periodicità mensile. A fronte della fornitura, EVISO emetterà le fatture in formato da pagarsi tramite addebito su conto corrente SDD, entro il giorno 10 del mese seguente la fornitura oppure al primo giorno tecnico bancario utile successivo. **Altri corrispettivi** Il corrispettivo a copertura dei costi di commercializzazione calcolato su base mensile è pari a 19,99 euro. **Durata:** 12 mesi in BT e 24 mesi in MT.

L'offerta di fornitura è proposta in bundle con il **servizio di monitoraggio dei carichi con sensori di ultima generazione, controllo dei consumi e servizi di ingegneria per l'efficienza energetica**.

Segnaliamo inoltre che i servizi di tecnologia per l'efficienza energetica proposti da eVISO rientrano nel programma INDUSTRIA 4.0 e beneficiano dell'IPER AMMORTAMENTO.

I prezzi sopra riportati non includono i corrispettivi differenziale commercializzazione maggior tutela, servizi di rete (trasporto, distribuzione, misura, penali energia reattiva) effettuati dal Distributore e da Terna, nonché gli oneri generali del sistema elettrico e gli oneri di commercializzazione. Gli importi indicati non comprendono IVA ed imposte.

Ai sottoscrittori dell'accordo sarà offerto un **buono di euro 99** per ottenere il progetto di **riqualificazione energetica della propria abitazione** sul sito www.greenovation.it .

Le **nuove imprese interessate** ad aderire per la prima volta alla convenzione dovranno contattare il referente di Confindustria Cuneo entro la scadenza del 20 dicembre 2017:

Andrea CORNIOLO

Tel. 0171.455.490 - Fax 0171.697.544

Cell. 331.65.02.034 - Email a.corniolo@uicuneo.it

CONFINDUSTRIA CUNEO
Unione Industriale della Provincia

Brusa Stefania - Servizio Formazione
tel. 0171-455425
s.brusa@uicuneo.it
Giordano Federica - Servizio Formazione
tel. 0171-455424
f.giordano@uicuneo.it

Cuneo, 29/11/2017

Circolare n. 593

Argomento : Formazione

FONDIMPRESA - FONDIRIGENTI - Scadenza utilizzo risorse del conto formazione

Il *31 dicembre 2017* scade il termine assegnato dai Regolamenti di Fondimpresa e di Fondirigenti per finanziare i piani formativi con le risorse accantonate *sino al 2015* disponibili sul Conto Formazione di ciascuna impresa aderente.

Ricordiamo alle aziende che non abbiano ancora provveduto, che l'impiego di queste somme si realizza con la **presentazione entro fine anno di Piani formativi** (i cui corsi possono essere realizzati anche nel 2018) con un finanziamento complessivo sul Conto Formazione almeno pari all'importo delle risorse in scadenza.

A tal fine ricordiamo le seguenti scadenze:

- Fondimpresa: l'ultima commissione paritetica Provinciale di Cuneo si riunirà il 20 dicembre 2017
- Fondirigenti l'ultimo incontro con la commissione per la condivisione dei piani avverrà il 20 dicembre 2017

Pertanto per entrambi i fondi la documentazione dovrà pervenire **entro e non oltre il 12 dicembre p.v.**

Le aziende interessate a utilizzare il servizio formazione per la presentazione dei piani formativi sono invitate a contattare l'ufficio entro il 12 dicembre 2017

CONFINDUSTRIA CUNEO
Unione Industriale della Provincia

Cometto Nicolò - Servizio Credito e Finanza agevolata
tel. 0171-455431
n.cometto@uicuneo.it
-

Cuneo, 29/11/2017

Circolare n. 594

Argomento : Finanziamenti e agevolazioni

Voucher per l'internazionalizzazione: prorogati i termini di apertura e chiusura dello sportello

In merito alla richiesta del c.d. "Voucher per l'internazionalizzazione delle PMI" (Cfr. nostra Circolare n. 513 del 9 ottobre 2017) si segnala che il Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto del Direttore Generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi del 27 novembre 2017, **ha prorogato il termine di apertura dello sportello per l'invio delle domande di accesso al Voucher alle ore 12.00 del 4 dicembre 2017**.

Le imprese potranno presentare le domande di accesso fino alle ore 16.00 del 6 dicembre 2017. Nel caso in cui le domande pervenute esauriscano le risorse finanziarie disponibili prima del termine previsto, lo sportello agevolativo potrà essere chiuso anticipatamente.

In allegato il testo del decreto direttoriale del 27 novembre u.s.

Per ulteriori informazioni sul bando in oggetto è possibile contattare i riferimenti in calce.

CONFINDUSTRIA CUNEO
Unione Industriale della Provincia

D'Alessandro Valerio - Servizio Fisco, Dogane e Trasporti
tel. 0171-455461
v.dalessandro@uicuneo.it
Boretto Elena - Servizio Credito e Finanza agevolata
tel. 0171-455482
e.boretto@uicuneo.it

Cuneo, 30/11/2017

Circolare n. 595

Argomento : Fisco

Rendicontazione paese per paese (Country by country reporting): definite le modalità di presentazione della rendicontazione e il regime linguistico delle comunicazioni

L'obbligo di rendicontazione paese per paese è stato introdotto nell'ordinamento interno dalla Legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi 145 e 146, legge 208/2015). Con il provvedimento del 28 novembre 2017 l'Agenzia delle Entrate, in applicazione di quanto previsto dal Dm 23 febbraio 2017, ha definito alcuni aspetti operativi con riguardo ai soggetti tenuti alla presentazione della rendicontazione, al contenuto della comunicazione e al regime linguistico.

A partire dal periodo di imposta che inizia il 1° gennaio 2016, le società controllanti di gruppi multinazionali residenti nel territorio dello Stato (o, nell'ipotesi in cui questa non risieda nel territorio dello stato italiano, le società controllate residenti), i cui ricavi risultanti dal bilancio consolidato relativi a ciascun periodo di imposta siano superiori a 750 milioni di euro, devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate una rendicontazione paese per paese di una significativa serie di dati societari che riguardano tutte le entità appartenenti al gruppo. La rendicontazione infatti, è un riepilogo della distribuzione dei redditi, delle imposte, del capitale sociale, degli utili non distribuiti, del numero totale di addetti a tempo pieno, delle immobilizzazioni materiali e delle attività per giurisdizione fiscale.

I dati devono essere trasmessi in lingua italiana e in lingua inglese.

La comunicazione deve essere trasmessa entro i dodici mesi successivi all'ultimo giorno del periodo di imposta di rendicontazione del gruppo multinazionale. Per il primo anno di rendicontazione, la controllante capogruppo residente appartenente a un gruppo multinazionale con un periodo di imposta di rendicontazione che inizia il 1° gennaio 2016, o in data successiva e termina prima del 31 dicembre 2016, deve inviare la comunicazione **entro il 31 dicembre 2017**.

I dati devono essere trasmessi utilizzando i servizi telematici Entratel o Fisconline dell'Agenzia delle entrate, direttamente o tramite soggetti incaricati.

Alleghiamo il provvedimento del 28 novembre 2017 dell'Agenzia delle Entrate.

L'ufficio ai riferimenti indicati rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

CONFINDUSTRIA CUNEO
Unione Industriale della Provincia

Baudena Carlo - Servizio Vertenziale
tel. 0171-455414
c.baudena@uicuneo.it
Fantino Alessandro - Servizio Vertenziale
tel. 0171-455417
a.fantino@uicuneo.it

Cuneo, 30/11/2017

Circolare n. 596

Argomento : Lavoro e previdenza

CIG - Calcolo del quinquennio e del biennio mobile

Il Ministero del Lavoro, con la **Circolare n. 17 dell'8 novembre 2017** (in allegato), fornisce chiarimenti in merito alla modalità di computo della durata massima dei trattamenti di integrazione salariale, con particolare riguardo al concetto di quinquennio mobile e di biennio mobile.

Il D.Lgs. n. 148/2015 (c.d. Jobs act), con il quale è stata riformata la disciplina degli ammortizzatori sociali, stabilisce, all'art. 4, che, per ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario e straordinario di integrazione salariale **non può superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile**, fatte salve le specifiche discipline previste nel caso di utilizzo del contratto di solidarietà o per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini, le imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo e le imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei (con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione), per le quali il trattamento ordinario e straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 30 mesi in un quinquennio mobile.

In merito all'utilizzo del contratto di solidarietà, si ricorda che il citato decreto prevede che, ai fini del calcolo della durata massima complessiva dei 24 mesi, il periodo dei trattamenti per la causale di contratto di solidarietà viene computato nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente. Tale disposizione non si applica, tuttavia, alle imprese edili ed affini.

Definizione di quinquennio mobile

Il Ministero del Lavoro precisa che per quinquennio mobile si intende un lasso temporale pari a 5 anni, che viene calcolato a ritroso a decorrere dall'ultimo giorno di trattamento richiesto da ogni azienda per ciascuna unità produttiva e che costituisce un periodo di osservazione nel quale verificare il numero di mesi di trattamento di integrazione salariale già concesso che, cumulato al periodo di tempo oggetto di richiesta, non deve andare a superare il limite massimo di 24 mesi, tenuto conto di quanto sopra precisato. Trattandosi di un parametro mobile e non fisso, l'inizio del periodo di osservazione si sposta con lo scorrere del tempo, anche in costanza di utilizzo del trattamento, ed è diverso per ogni singola azienda in ragione dell'ultimo giorno di trattamento richiesto.

Nel caso di utilizzo della **C.i.g.s.**, si considera l'ultimo giorno del mese oggetto di richiesta e, a ritroso, si valutano i 5 anni precedenti. Nel caso di utilizzo della **C.i.g.o.**, ai fini della durata massima complessiva, si applicano gli stessi criteri, prendendo come riferimento la settimana piuttosto che il mese, trattandosi di periodi di intervento di più breve durata e in ragione della circostanza per cui lo stesso legislatore nel declinare le durate massime della C.i.g.o. fa riferimento alla settimana come unità di misura (art. 12 del D.Lgs. n. 148/2015).

Il Ministero precisa, inoltre, che i periodi anteriori al 24 settembre 2015 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 148/2015) non devono essere conteggiati ai fini del computo della durata massima complessiva dei trattamenti.

Il legislatore utilizza anche il concetto di **biennio mobile** quale base di computo per la definizione della durata massima dei trattamenti e, pertanto, gli stessi criteri utilizzati per il conteggio del quinquennio mobile devono essere applicati per il conteggio

del biennio mobile in materia di C.i.g.o. e Fondi di solidarietà. Infatti, in merito a questi ultimi fondi, nella suddetta circolare il Ministero chiarisce che, fermo restando quanto declinato in materia durata massima complessiva e in materia di C.i.g.s., il concetto di biennio mobile e di quinquennio mobile viene in rilievo anche in materia di Fondi di solidarietà.

Relativamente all'utilizzo dell'ammortizzatore C.i.g.o., si ricorda che l'**integrazione salariale ordinaria** non può superare complessivamente le 52 settimane in un biennio mobile.

CONFINDUSTRIA CUNEO
Unione Industriale della Provincia

Fantino Alessandro - Servizio Vertenziale
tel. 0171-455417
a.fantino@uicuneo.it
Ciccotelli Veronica - Servizio Lavoro e Previdenza
tel. 0171-455415
v.ciccotelli@uicuneo.it

Cuneo, 01/12/2017

Circolare n. 597

Argomento : Lavoro e previdenza

Contratti di solidarietà - Chiarimenti sulla presentazione delle istanze per riduzioni contributive

Il Ministero del Lavoro integra le istruzioni già fornite dalla precedente Circolare n. 18/2017 relative alla concessione delle riduzioni contributive in caso di stipula di contratti di solidarietà difensivi.

Facciamo seguito alla nostra precedente Circolare n. 591 del 28/11/2017, per segnalare che il Ministero del Lavoro, con la **Circolare n. 19 del 27 novembre 2017** (in allegato), integra le istruzioni già fornite in relazione alla presentazione delle istanze per la concessione delle riduzioni contributive in caso di stipula di contratti di solidarietà difensivi per gli anni 2016 e 2017.

In particolare, il Ministero interviene per sciogliere i dubbi interpretativi circa la possibilità di presentare un'unica istanza o più domande distinte in caso di contratti di solidarietà successivi, riferiti alla medesima unità produttiva, siano essi in continuità ovvero intervallati da periodi di ripristino dell'orario normale di lavoro. A tal fine, precisa che lo sgravio contributivo può essere richiesto:

- con **un'unica domanda**, in relazione al singolo accordo di solidarietà, per l'intero periodo di riduzione oraria in esso previsto;
- con **domande distinte**, riferita ciascuna al periodo di riduzione oraria previsto nel singolo accordo, in caso di più accordi di solidarietà, benché consecutivi, con o senza soluzione di continuità.

CONFINDUSTRIA CUNEO
Unione Industriale della Provincia

Ciccotelli Veronica - Servizio Lavoro e Previdenza
tel. 0171-455415
v.ciccotelli@uicuneo.it
Bergia Stefania - Servizio Lavoro e Previdenza
tel. 0171-455416
s.bergia@uicuneo.it

Cuneo, 01/12/2017

Circolare n. 598

Argomento : Lavoro e previdenza

Compatibilità NASPI-ASPI e MINIASPI con altre tipologie di reddito e di attività lavorativa

Segnaliamo che l'INPS, con la **Circolare n. 174 del 23 novembre 2017** (in allegato) , ha fornito precisazioni relative alla compatibilità delle indennità di disoccupazione NASpI, ASpI e mini ASpI con alcune tipologie di attività lavorativa e con alcune tipologie di reddito, ai sensi degli artt. 9 e 10 del Dlgs 22/2015.

Nel rimandare ad un'attenta lettura della circolare allegata, riportiamo qui di seguito una sintesi degli elementi principali:

- compensi derivanti da borse di studio, borse lavoro, stage e tirocini professionali: remunerazione cumulabile con l'indennità di NASPI ed il beneficiario non è tenuto ad effettuare comunicazioni all'INPS;
- compensi da prestazioni di lavoro occasionali: compensi cumulabili con l'indennità di NASPI se contenuti nel tetto dei € 5.000 annui;
- redditi derivanti da attività professionale esercitata da liberi professionisti iscritti a specifiche Casse: compatibile la NASPI con il reddito da attività professionale entro il limite di €. 4.800, con riduzione della prestazione erogata secondo modalità di legge. Obbligatoria comunicazione all'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività.

La circolare, inoltre, evidenzia le differenti casistiche relative alla compatibilità dell'indennità di NASPI con redditi derivanti dallo svolgimento di attività in ambito societario e la rilevanza dell'iscrizione ad Albi professionali e della presenza di partita IVA attiva; vengono fornite, inoltre, precisazioni sulla possibilità di riconoscimento dell'incentivo all'autoimprenditorialità.